

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FERRARA** Maurizio, **CHIAROMONTE**, **TEDESCO** TATÒ, **VALENZA**, **BISSO**, **CANETTI**, **CHIARANTE**, **COSSUTTA**, **FIORI**, **GIUSTINELLI**, **LIBERTINI**, **LOTTI**, **MAFFIOLETTI**, **MARGHERITI**, **MASCAGNI**, **NESPOLO**, **PERNA**, **STEFANI**, **ULIANICH** e **VOLPONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 1984

Regolamentazione del sistema radiotelevisivo italiano

ONOREVOLI SENATORI. — Da alcuni anni nel nostro Paese è in corso un processo, del tutto originale ed atipico in Europa, di parallelo sviluppo e crisi dell'ormai ampio campo delle radiotelecomunicazioni, fondato sull'intreccio, e talora sulla collisione, fra il settore pubblico (regolamentato) e un settore privato, privo di qualsiasi disciplina legislativa. Tale punto di analisi, dal quale parte il presente disegno di legge, scaturisce dall'esperienza pratica e da un ormai amplissimo dibattito politico e specialistico, da studi accurati promossi a diversi livelli, da rilievi, osservazioni e indirizzi maturati nel Parlamento, nel corso dei lavori e delle relazioni elaborate dalla Commissione bicamerale per gli indirizzi generali e la vigilanza sulla RAI-TV. Si tratta di un vastissimo materiale di indagine e proposta, spesso scaturito dal confronto e dal dibattito vivace in atto fra migliaia di operatori nel ramo, dal quale, al di là delle diverse soluzioni che si indicano, emerge uni-

tariamente che per affrontare la fase attuale di contraddizione fra sviluppo e crisi nel settore radiotelevisivo, è necessario sciogliere due nodi:

1) aggiornare la normativa stabilita dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, che regola il servizio pubblico;

2) determinare una normativa per l'esercizio privato, tuttora lasciato dal Governo allo stato « selvaggio ».

È opinione dei proponenti che questi due nodi debbano essere affrontati e sciolti contestualmente non già per condurre a omogeneità formale prodotti con origini, specificità e finalità diverse che il legislatore deve garantire e non annullare, ma perchè, nella variabilità delle sue componenti, pubbliche e private, la produzione radiotelevisiva italiana costituisce ormai un sistema originale del quale vanno garantiti gli snodi, le articolazioni, le peculiarità, con nor-

me chiare e precise. Si tratta cioè, da un lato, di garantire che il servizio pubblico, il quale non agisce più in regime di monopolio, realizzi le sue finalità specifiche, di utilità nazionale, in piena autonomia dall'esecutivo, nel pluralismo e fuori dalla distorsione politica delle tecniche « spartitorie », nel quadro di « indirizzi » e di una « vigilanza » determinata dalla autorità del Parlamento garante dei principi costituzionali. E, dall'altro lato, si tratta di favorire lo sviluppo armonico della emittenza privata garantendola da intenti monopolistici, italiani e stranieri, avviandone la esistenza su binari legislativi certi che la sottraggano alle insicurezze di un mercato « selvaggio », nel quale la piccola e media impresa è destinata a soccombere.

Il fine del disegno di legge che si presenta è dunque quello di avviare su binari sicuri la presenza pubblica e l'iniziativa privata in materia radiotelevisiva, assegnando allo Stato riserve precise in materia di autorizzazioni per la utilizzazione dell'etere e di regolamentazione, nel quadro del dettato costituzionale, della libertà di emissione radiofonica e televisiva, pubblica e privata.

Il disegno di legge che i firmatari presentano al Senato della Repubblica, frutto di un lavoro congiunto fra i parlamentari del PCI e della Sinistra indipendente della Camera e del Senato si articola in tre titoli.

Il titolo I definisce i principi generali cui deve ispirarsi il sistema radiotelevisivo e la disciplina delle frequenze.

Nell'articolo 1 si definisce il sistema misto: riserva allo Stato delle trasmissioni su scala nazionale, essenzialità e preminenza del servizio pubblico, legittimità dell'iniziativa privata.

L'articolo 2 detta i fini cui deve ispirarsi il servizio pubblico radiotelevisivo e la responsabilità di indirizzo e vigilanza del Parlamento.

L'articolo 3 definisce l'ambito locale e regionale in cui può svolgersi l'iniziativa privata radiotelevisiva, e riconosce che possano aversi trasmissioni di programmi in contemporanea su più emittenti operanti

in ambiti locali diversi mediante interconnessione via etere o via cavo.

Nei principi generali si è ritenuto utile inserire con l'articolo 4 la normativa riguardante il diritto di rettifica, mirante alla tutela dell'individuo, valido per tutto il sistema televisivo sia pubblico che privato, con una norma analoga a quella sancita nella legge per l'editoria.

I successivi articoli del titolo I riguardano l'uso dell'etere (piano delle frequenze, loro assegnazione, eccetera), partendo dall'affermazione di principio che l'etere è un bene pubblico. Particolare attenzione intendiamo richiamare sull'articolo 9 nel quale si stabilisce che l'interconnessione tra emittenti private deve avvenire con mezzi pubblici, mediante specifiche convenzioni.

Il titolo II concerne le modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103. Il senso generale è quello di equilibrare le esigenze di garanzia democratica che il servizio pubblico deve rispettare, con quella di consentire ad esso una maggiore dinamicità aziendale, al fine di renderlo struttura produttiva capace di affrontare la sfida del mercato. Per questo si è cercato di meglio definire i compiti propri della Commissione parlamentare, del Consiglio del servizio pubblico radiotelevisivo, della Direzione generale. Riteniamo che occorre ricondurre la RAI ad unità di direzione aziendale e che l'attuale divisione in reti e testate non garantisce affatto il pluralismo e la completezza dell'informazione, semmai esaspera solo la pratica della « lottizzazione ». Occorre allora cercare nuove soluzioni. Il Consiglio della RAI e la Direzione generale devono essere lasciati pienamente responsabili, ciascuno secondo le specifiche e distinte competenze, di dirigere l'azienda, di organizzarla e di gestirla, al fine di conseguire i fini e gli obiettivi che al servizio pubblico sono affidati dalla legge, dagli indirizzi della Commissione parlamentare, dalla convenzione con lo Stato.

A tal fine si propone con l'articolo 11 una più puntuale definizione dei compiti della Commissione parlamentare; con l'articolo 13 una nuova e più precisa configurazione del Consiglio del servizio pubblico radiotelevisivo.

sivo, innovandone la composizione nel numero e nei meccanismi di elezione; con l'articolo 16 una modifica profonda dell'articolo 13 della legge n. 103 del 1975.

Altra modifica rilevante è quella proposta dall'articolo 17 all'articolo 21 della legge n. 103 del 1975, quello che prescrive il complesso meccanismo attraverso cui ogni anno la Commissione parlamentare deve fissare il tetto massimo degli introiti pubblicitari per la RAI.

Il titolo III definisce le norme che regolano l'iniziativa privata. Nel capo I, con gli articoli dal 18 al 21 si definiscono gli organi di pianificazione, di gestione e di controllo dell'iniziativa privata, prevedendo la costituzione di un Comitato nazionale per la radiodiffusione, che diviene l'autorità amministrativa del settore privato.

Nel capo II, con gli articoli dal 22 al 39 si tende a disciplinare l'iniziativa privata e il regime di concorrenza. Si è mirato essenzialmente ad individuare una normativa *antitrust* analoga a quella sancita dalla legge per l'editoria. Quindi limiti nella acquisizione delle licenze, obblighi di trasparenza per la proprietà, definizione dei rapporti fra proprietà delle emittenti e concessionarie di pubblicità, limiti alla pubblicità, eccetera.

Si è cercato altresì di individuare norme che stimolino la produzione del sistema privato e favoriscano sia la produzione a

carattere nazionale, sia quella a carattere locale, prevedendo consorzi, forme di coproduzione, legittimando e regolando le trasmissioni in contemporanea mediante interconnessione.

Nell'articolo 32, inoltre, si definiscono le norme di comportamento delle emittenti radiotelevisive private nel corso delle campagne elettorali, almeno per ciò che concerne le trasmissioni a pagamento.

I successivi articoli del capo III prescrivono le sanzioni in caso di violazione della legge, nonché le norme finali e transitorie.

Questo è, nell'essenziale, il disegno di legge che i parlamentari comunisti e della Sinistra indipendente presentano al Parlamento e sollecitano all'attenzione dei colleghi.

Naturalmente non vi è in noi la presunzione di aver dato risposte a tutti i problemi. Siamo consapevoli che restano questioni non affrontate e che le stesse soluzioni da noi indicate non sono le uniche possibili.

Nell'insieme tuttavia riteniamo che questo disegno di legge, che presentiamo alle valutazioni del Senato, sia valido anche perchè lo consideriamo un disegno di legge *in itinere*. Restiamo quindi disponibili al confronto, aperti alle proposte provenienti da altre parti, per ricercare, data la complessità della questione, tutti i possibili punti di accordo.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****PRINCIPI GENERALI
VINCOLI INTERNAZIONALI
DISCIPLINA DELLE FREQUENZE****Art. 1.***(Principi generali)*

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dai seguenti:

« La diffusione circolare di programmi radiofonici su scala nazionale via etere o via filo e di programmi televisivi su scala nazionale via etere o via cavo o per mezzo di satellite o con qualsiasi altro mezzo costituisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale e a carattere di preminente interesse generale, in quanto volto ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione. Il servizio è pertanto riservato allo Stato.

L'attività di diffusione dei programmi radiofonici e televisivi via etere o via cavo può altresì essere esercitata da privati alle condizioni e secondo le modalità di cui alla presente legge, nel rispetto dell'interesse generale ad evitare concentrazioni monopolistiche e oligopolistiche.

La libertà di espressione, il diritto dei cittadini ad una libera informazione, il pluralismo delle tendenze religiose, politiche, culturali e sociali costituiscono i principi fondamentali dell'intero sistema radiotelevisivo.

La Commissione parlamentare di cui ai commi successivi può essere chiamata a va-

lutare la corrispondenza del sistema radiotelevisivo nazionale ai principi di cui al comma precedente, trasmettendo apposite relazioni al Parlamento ».

Art. 2.

(Il servizio pubblico radiotelevisivo)

I commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono sostituiti dai seguenti:

« L'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo. Per il loro conseguimento valgono le norme di cui alla presente legge.

Ai fini dell'attuazione delle finalità di cui al presente articolo e dei principi di cui al comma precedente, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla Commissione prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428. Sono abrogati gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428 e la legge 23 agosto 1948, n. 681 ».

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« La Commissione opera secondo un proprio regolamento interno, emanato di concerto dai Presidenti delle due Camere del Parlamento sentiti i rispettivi uffici di presidenza. Detto regolamento stabilisce le modalità per il funzionamento della Commissione stessa e la sua articolazione in sottocommissioni per l'esercizio dei poteri di cui al presente articolo. Una di dette sottocommissioni permanenti è competente per l'esame delle richieste di accesso, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 della presente legge ».

Art. 3.

(Le emittenti radiotelevisive private)

Le imprese private radiofoniche e televisive possono diffondere i propri programmi in ambito locale.

L'ambito locale deve comprendere un bacino di utenza sufficiente per assicurare potenzialmente una equilibrata gestione economica e la coesistenza di un numero di impianti tale da evitare situazioni di monopolio o di oligopolio. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 8, l'ambito locale non può comunque eccedere, per le emittenti televisive, il territorio della regione in cui hanno sede i relativi impianti, e, per le emittenti radiofoniche, il territorio della provincia.

Sono ammesse trasmissioni di programmi in contemporanea mediante collegamenti via cavo o via etere tra emittenti radiofoniche o televisive che operano in ambiti locali diversi, in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 9, purchè avvengano per non più di sei ore giornaliere, di cui non più di due ore possono essere comprese tra le ore 19 e le ore 22 per le trasmissioni televisive e tra le ore 7 e le ore 12 per le trasmissioni radiofoniche.

Art. 4.

(Rettifica)

I soggetti, di cui siano state trasmesse le immagini o ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri, affermazioni lesive della loro dignità o contrarie a verità, hanno diritto di chiedere al responsabile dei programmi che sia trasmessa apposita rettifica, purchè questa non abbia contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Il responsabile dei programmi è tenuto a disporre dell'effettuazione della rettifica entro 24 ore dalla richiesta.

La rettifica deve essere trasmessa, ove è possibile, nell'ambito del medesimo programma che vi ha dato causa, e in ogni caso nella stessa fascia oraria del programma stesso. Essa deve fare esplicito riferi-

mento al programma stesso. Qualora, trascorso il termine di cui al secondo comma, la rettifica non sia stata trasmessa secondo le modalità di cui al comma precedente, l'avente diritto può chiedere al pretore che sia ordinata la trasmissione ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.

La mancata o incompleta osservanza dell'obbligo di cui al presente articolo è punita con la multa da 3 milioni a 5 milioni di lire.

Art. 5.

(Accordi internazionali)

Gli accordi internazionali inerenti alle radiocomunicazioni sono ratificati ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione; la ratifica del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e delle sue modifiche è autorizzata con legge.

Ai fini di cui al comma precedente il Governo informa il Parlamento circa gli accordi internazionali inerenti alle radiocomunicazioni in corso di negoziato.

Art. 6.

(Piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze)

L'etere è bene pubblico.

In conformità con il regolamento internazionale delle radiocomunicazioni il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni predispone il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.

Il piano così predisposto viene trasmesso ai Ministeri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile i quali, entro 30 giorni dall'invio, possono proporre motivate modifiche a quelle parti del piano che riguardano i settori di propria competenza.

Qualora i Ministri competenti intendano apporre il segreto di Stato, si applicano le disposizioni della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Il piano è deliberato dal Consiglio dei Ministri, ed è trasmesso al Parlamento.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, rende operativo il piano non prima di trenta giorni dalla data di trasmissione al Parlamento.

Il piano deve indicare la banda di frequenza da utilizzare per i collegamenti fissi e mobili necessari al servizio pubblico nazionale di radiodiffusione, nonché quelle disponibili per le emittenti private di cui alla presente legge.

Il piano è aggiornato ogni 5 anni ed ogni qualvolta il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità.

Art. 7.

(Obiettivi del piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione)

Il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione deve garantire:

a) al servizio pubblico radiotelevisivo una presenza su tutto il territorio nazionale tale da conseguire gli obiettivi di interesse pubblico propri del servizio stesso, indicati nella legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) alle emittenti private la possibilità di effettuare trasmissioni entro l'ambito locale in cui ciascuna opera, in modo che sia assicurata la coesistenza di un numero di impianti tale da evitare situazioni di monopolio od oligopolio, e siano definiti i bacini di utenza idonei a consentire l'economicità della gestione;

c) agli impianti ripetitori di programmi radiotelevisivi esteri, di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, una presenza comunque subordinata al soddisfacimento delle esigenze di cui alle precedenti lettere a) e b).

Art. 8.

(Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione televisive - Procedimenti)

Nel rispetto degli obiettivi indicati nell'articolo precedente il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Comi-

tato nazionale per le radiodiffusioni, redige un piano di massima di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione televisive con l'indicazione del numero e delle caratteristiche degli ambiti locali ipotizzati e lo trasmette alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'esprimere, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento, il proprio avviso sul piano di massima, possono proporre ipotesi diverse di ambiti in relazione alle proprie caratteristiche naturali, socio-economiche e culturali. Esse possono altresì, d'intesa tra loro, proporre ambiti locali comprendenti territori confinanti.

Qualora il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il Comitato nazionale per le radiodiffusioni non accolgano le proposte di variazione delle regioni e delle province autonome, sono tenuti a motivare il diniego.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, acquisito il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, sottopone al Comitato nazionale per le radiodiffusioni il piano di assegnazione delle frequenze agli impianti del servizio pubblico e delle emittenti private.

Il piano di assegnazione delle frequenze è approvato, su conforme deliberazione del Comitato nazionale per le radiodiffusioni, dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Il piano stabilisce l'ubicazione di massima degli impianti trasmettenti ed i parametri radioelettrici che li caratterizzano.

La potenza effettiva irradiata deve essere quella strettamente necessaria a coprire l'area assegnata.

Gli impianti trasmettenti radiofonici possono essere soltanto a modulazione di frequenza.

Per completare la copertura dell'area di utenza può essere autorizzato l'uso di ripetitori e di ponti radio.

Rimane salva la disciplina vigente in materia di rilascio di concessioni di collegamenti radioelettrici ad uso privato. La durata delle concessioni e gli obblighi del titolare sono stabiliti in conformità con quanto previsto dalla presente legge.

Art. 9.

(Opere di pubblica utilità)

Gli impianti trasmettenti radiotelevisivi e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni possono essere dichiarate, ove occorra, l'urgenza e l'indifferibilità delle opere.

Per i collegamenti di telecomunicazione, ivi compresi quelli necessari a realizzare collegamenti tra emittenti su scala interregionale, nazionale e internazionale, devono essere utilizzati mezzi delle reti pubbliche o di concessionarie di pubblici servizi di telecomunicazioni mediante specifiche convenzioni tra i soggetti interessati e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere del Comitato nazionale per le radiodiffusioni.

Art. 10.

(Aggiornamenti periodici dei piani di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione)

I piani di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione devono essere aggiornati con le modalità previste dai precedenti articoli 7 e 8 con procedura stabilita dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sentito il Comitato nazionale per le radiodiffusioni, tenendo conto delle rinunce, revoke ed eventuali nuove richieste e comunque ogni qualvolta sia modificato il piano di ripartizione delle frequenze di cui al precedente articolo 6.

TITOLO II

MODIFICHE ALLA LEGGE
14 APRILE 1975, N. 103

Art. 11.

L'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

1) formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi che ispirano il servizio pubblico radiotelevisivo;

2) controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;

3) stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui all'articolo 6 sulle richieste di accesso;

4) disciplina, sentita la concessionaria, le rubriche di « Tribuna politica », « Tribuna elettorale », « Tribuna sindacale »;

5) riceve dal consiglio di amministrazione della società concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati;

6) formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

7) analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi;

8) riferisce con relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione;

9) elegge i componenti del Consiglio del servizio pubblico radiotelevisivo secondo le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge;

10) elegge 8 membri del Comitato nazionale per le radiodiffusioni;

11) esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge.

La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai consigli regionali e al consiglio di amministrazione della società concessionaria.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare il presidente, gli amministratori, la direzione generale e i dirigenti della società concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile; può altresì chiedere alla concessionaria l'effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti ».

Art. 12.

I commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 7 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono abrogati.

Art. 13.

L'articolo 8 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. — Il Consiglio del servizio pubblico radiotelevisivo è composto da nove membri eletti dalla Commissione parlamentare.

Ciascun parlamentare può esprimere voti per non più di tre candidati.

Nei trenta giorni antecedenti la scadenza del Consiglio i gruppi parlamentari e i consigli regionali possono presentare alla

Commissione parlamentare candidature corredate da specifici *curricula*.

Trascorsi tali termini la Commissione parlamentare procede sulla base delle indicazioni pervenute.

Il Consiglio dura in carica cinque anni.

Il Consiglio nomina il presidente, scelto tra i suoi componenti.

Il Consiglio esprime il gradimento alla nomina del direttore generale di cui al successivo articolo 11.

Al Consiglio spetta la direzione della società, salvo le materie riservate per legge all'assemblea sociale.

Il Consiglio, su proposta della direzione generale, approva trimestralmente lo schema dei programmi da svolgere nel trimestre successivo; esamina periodicamente i programmi trasmessi per accertarne la rispondenza agli schemi approvati; trasmette alla Commissione parlamentare periodiche relazioni su programmi trasmessi.

Il Consiglio indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione; su proposta della direzione generale approva la definizione del preventivo annuo globale delle entrate, l'assegnazione annuale degli stanziamenti dei vari settori, la determinazione del piano annuale di massima delle programmazioni e degli investimenti e le modifiche generali dell'organizzazione.

Il Consiglio detta le norme generali, fissando criteri oggettivi per l'assunzione dei dipendenti e dei giornalisti per le collaborazioni che abbiano carattere continuativo.

La delibera di cui al comma precedente è resa pubblica e trasmessa alla Commissione parlamentare.

Il Consiglio approva altresì, su proposte della direzione generale, gli incarichi di direzione delle varie articolazioni dell'azienda.

Il Consiglio, qualora verifichi che la gestione dell'azienda non corrisponde agli indirizzi generali e alle delibere dallo stesso approvate, propone, con maggioranza dei due terzi, all'assemblea degli azionisti la revoca del direttore generale di cui al successivo articolo 11 ».

Art. 14.

L'articolo 11 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« Art. 11. — L'assemblea dei soci nomina il direttore generale.

Il direttore generale è responsabile della gestione del servizio radiotelevisivo e ne assicura lo svolgimento delle attività e dei programmi in attuazione delle direttive del Consiglio del servizio pubblico radiotelevisivo.

A tal fine presiede alla organizzazione e all'attività dell'azienda; partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio. Il dissenso del direttore generale rispetto le delibere assunte è registrato a verbale ».

Art. 15.

L'articolo 12 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato.

Art. 16.

L'articolo 13 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« Art. 13. — L'atto di concessione deve impegnare la società concessionaria ad organizzarsi in modi idonei per:

a) assicurare il rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla legge a regolamentazione del servizio pubblico radiotelevisivo;

b) garantire la diffusione sull'intero territorio nazionale dei propri programmi;

c) garantire il diritto dei cittadini alla completezza dell'informazione, con una corretta rappresentazione delle molteplicità delle opinioni, con particolare attenzione alle idee, ai programmi, alle proposte anche alternative su cui vive e si alimenta il rapporto tra le maggioranze e le opposizioni proprie di uno Stato democratico;

d) favorire uno sviluppo del servizio che lo ponga in grado di rappresentare la

complessa realtà del paese, stabilendo rapporti efficaci con le organizzazioni più rappresentative dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, della cooperazione, delle forze della cultura, delle associazioni in cui si articola la società civile, con particolare attenzione ai diritti e ai problemi delle diverse minoranze;

e) garantire la priorità dell'attività di produzione dei settori dei programmi e dell'informazione, anche con un equilibrato sviluppo delle capacità produttive aziendali;

f) favorire il decentramento ideativo e produttivo dell'azienda, con particolare attenzione alle realtà regionali e locali, al fine di valorizzarne le energie e le capacità creative;

g) garantire che i giornalisti preposti ai servizi di informazione siano tenuti alla imparzialità e che i giornalisti, gli autori ed i realizzatori dei programmi radiotelevisivi siano posti in grado di adempiere ai loro doveri nel rispetto dei principi della professionalità;

h) assicurare le trasmissioni di programmi didattici, di integrazione scolastica, di educazione degli adulti, di divulgazione culturale e scientifica;

i) realizzare programmi tecnicamente adatti alla ricezione degli audiolibri.

Il Consiglio delibera, su proposta della direzione generale, sull'organizzazione dell'azienda al fine di rendere operative le indicazioni contenute nel comma precedente.

La direzione generale è responsabile della funzionalità, efficienza, conduzione unitaria ed economicità di gestione.

La conservazione e la diffusione (attraverso specifiche attività editoriali, librerie, discografiche, di supporti audiovisivi e simili) delle produzioni artistiche e culturali della concessionaria e di quelle comunque connesse alla sua attività e, in generale, le attività commerciali, sono effettuate direttamente o a mezzo di società collegate di totale o prevalente priorità della concessionaria stessa ».

Art. 17.

L'articolo 21 della legge 14 aprile 1975 n. 103, è sostituito dal seguente:

« Art. 21. — La pubblicità è ammessa nel servizio pubblico radiotelevisivo. Essa è soggetta ai limiti derivanti dagli indirizzi generali relativi ai messaggi pubblicitari stabiliti dalla Commissione parlamentare ai sensi dell'articolo 4 della presente legge e dalle esigenze di tutela degli altri settori dell'informazione e delle comunicazioni di massa.

La durata complessiva dei programmi pubblicitari non può superare il cinque per cento della durata delle trasmissioni sia televisive, che radiofoniche ».

TITOLO III

DISCIPLINA DELL'EMITTENZA
RADIOTELEVISIVA PRIVATA

CAPO I

ORGANI DI PIANIFICAZIONE, DI GESTIONE
E DI CONTROLLO DEL SISTEMA

Art. 18.

(Comitato nazionale per le radiodiffusioni)

Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è istituito il Comitato nazionale per le radiodiffusioni.

Il Comitato è composto da:

a) il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che lo presiede;

b) sei membri designati dal Consiglio dei ministri;

c) otto membri nominati dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 2 della presente legge, con voto limitato (quattro candidati) sulla base di designazioni effettuate dalle regioni;

d) il presidente del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e dell'automazione;

e) il direttore generale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

f) il direttore centrale dei servizi radioelettrici dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

g) il direttore generale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

I membri di cui alle lettere b) e c) debbono essere esperti in materie di telecomunicazioni, in materie giuridiche o economico-statistiche e non possono rivestire la qualifica di dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

I membri di cui alle lettere d), e), f) e g) non hanno diritto di voto.

Per i membri di cui alla lettera c) ciascuna regione designa da uno a tre nominativi nei trenta giorni anteriori alla scadenza del Comitato, e, in sede di prima attuazione della presente legge, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

Trascorsi i termini la Commissione parlamentare procede sulla base delle designazioni pervenute.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ed elegge nel suo ambito un vicepresidente secondo le norme del regolamento interno.

La carica di membro del Comitato è incompatibile con quella di membro del Parlamento, dei Consigli regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, di presidente di amministrazione provinciale e di sindaco dei comuni capoluoghi di provincia; l'incompatibilità si estende ai soggetti titolari, amministratori o dirigenti di imprese o società esercenti attività radiotelevisive, pubblicitarie o editoriali.

All'atto dell'accettazione della nomina i membri dipendenti dallo Stato, eccetto quelli di cui alle lettere d), e), f) e g) sono collocati automaticamente fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.

Il Comitato dura in carica 5 anni.

Art. 19.

(Funzionamento del Comitato)

Presso il Comitato nazionale per le radio-diffusioni è istituito un ufficio di segreteria composto da personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Il numero e le qualifiche delle unità da applicare al predetto ufficio sono stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro.

Per l'esercizio delle funzioni istruttorie ed ispettive, il Comitato si avvale degli uffici e del personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Comitato può richiedere informazioni al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, alle emittenti private e ad istituti pubblici di ricerca e può avvalersi dell'opera di esperti.

Il Comitato può altresì consultare le amministrazioni dello Stato, le regioni, le provincie ed i comuni per ottenere elementi utili in ordine all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalla legge.

Le spese per il funzionamento del Comitato sono a carico del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Le deliberazioni concernenti i piani di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 8, il parere sul regolamento di cui all'articolo 42 e la nomina del vicepresidente sono adottate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

Art. 20.

(Attribuzioni al Comitato)

Il Comitato nazionale per la radiodiffusione esercita i seguenti poteri:

a) approva il piano di assegnazione delle frequenze;

b) delibera in ordine alle domande di licenza per l'installazione e l'esercizio di emittenti radiofoniche e televisive;

c) delibera, sentiti i Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa, in ordine alle domande di autorizzazione relative all'installazione e all'esercizio degli impianti ripetitori di programmi sonori e televisivi esteri, ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, ed esercita le altre competenze indicate dagli articoli 38 e 40 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

d) tiene il registro nazionale delle imprese radiofoniche e televisive private e delle imprese concessionarie di pubblicità radiofonica e televisiva;

e) esercita i controlli di cui all'articolo 41;

f) delibera sulla revoca e sulla decadenza delle licenze e delle autorizzazioni nei casi previsti dalla presente legge;

g) promuove d'intesa con le parti interessate, l'attivazione di meccanismi idonei a realizzare su basi obiettive, attendibili rilevazioni degli indici di ascolto;

h) svolge le altre funzioni previste nella presente legge.

Nelle materie di cui alle lettere a), b), c) e f) del comma precedente il provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni deve essere conforme alla deliberazione del Comitato.

Tutti gli atti del Comitato nazionale per le radiodiffusioni sono pubblici salva la facoltà dei Ministri dell'interno e della difesa di richiedere che determinati atti siano mantenuti segreti.

Si osservano al riguardo, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Art. 21.

(Relazioni al Parlamento)

Il Comitato nazionale per le radiodiffusioni predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di applicazione della legge che trasmette alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono formulare osservazioni.

La relazione del Comitato e le osservazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sono trasmesse alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, la quale, anche con proprie valutazioni, le trasmette al Parlamento, quali parti integranti della relazione annuale di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, come modificato dall'articolo 11 della presente legge.

CAPO II

RILASCIO DELLE LICENZE - OBBLIGHI DEI TITOLARI - DISCIPLINA DELL'IMPRESA RADIO-TELEVISIVA PRIVATA E DELLA CONCORRENZA

Art. 22.

(Licenze per l'installazione e l'esercizio di impianti radiotelevisivi privati)

Chiunque intende installare e gestire impianti radiotelevisivi privati deve ottenere apposita licenza.

La licenza ha carattere oneroso, ed è rilasciata contro il pagamento dei canoni e tasse di cui all'articolo 43 della presente legge.

La licenza ha la durata di 6 anni, non è trasferibile e deve indicare le frequenze sulle quali l'impianto è abilitato a trasmettere, la potenza, la esatta ubicazione topografica e l'area da servire, nonchè le altre caratteristiche tecniche dell'impianto e gli altri elementi prescritti.

Art. 23.

(Numero massimo di licenze consentite)

Nessuno può ottenere più di una licenza radiofonica o televisiva.

Chi ha ottenuto la licenza per un impianto televisivo può ottenere la licenza anche

per un impianto radiofonico a condizione che nella stessa area territoriale il numero delle domande per il settore radiofonico non sia superiore al numero delle assegnazioni di frequenze disponibili.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo alla titolarità delle licenze è equiparata la partecipazione, anche se minoritaria, in società titolari di licenza.

Non possono ottenere la licenza società le quali siano in rapporto di controllo o di collegamento, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, con soggetti già titolari di licenza, nè società a cui partecipino soggetti i quali partecipino altresì a società titolari di licenza.

Art. 24.

(Requisiti dei richiedenti - Forma delle imprese)

La licenza può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche private, che abbiano la cittadinanza o la nazionalità italiana o di un paese facente parte della Comunità economica europea.

La licenza può essere altresì rilasciata a società non aventi personalità giuridica ma soggette ad iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2200 del codice civile, semprechè i titolari delle quote di partecipazione siano in possesso dei requisiti di cui al comma precedente. Per ottenere la licenza le persone giuridiche e le società di persone o di capitali non possono svolgere, a norma di statuto, attività diverse da quella radiotelevisiva o comunque attinenti all'informazione e allo spettacolo.

La licenza non può essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a società a partecipazione pubblica e ad istituti di credito, nè a soggetti che siano titolari di imprese concessionarie di pubblicità e agenzie pubblicitarie.

Gli enti pubblici, anche economici, le società a partecipazione pubblica, gli istituti di credito non possono nè direttamente nè indirettamente partecipare a società titolari di licenza.

La licenza non può altresì essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne penali o pene detentive per delitti non colposi o che siano stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

Art. 25.

(Contenuto delle domande)

La domanda per ottenere la licenza prevista dall'articolo 22 deve essere presentata alla segreteria del Comitato nazionale per le radiodiffusioni nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del bando, emanato dal Comitato stesso, contenente l'indicazione del numero delle licenze che possono essere assentite per ciascun ambito locale.

La domanda deve specificare il tipo di licenza, radiofonica o televisiva, richiesta, l'ambito locale per il quale si concorre, le caratteristiche tecniche dell'impianto risultanti dal progetto tecnico da allegare, e deve contenere la dichiarazione del richiedente relativo al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

La domanda deve inoltre specificare:

a) i dati relativi al soggetto richiedente, compresi quelli specificati alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 35 e il nome del responsabile dei programmi;

b) il piano di massima economico-finanziario, esteso all'arco temporale di durata della licenza, con indicazioni sull'eventuale ricorso a contribuzioni volontarie;

c) gli elementi relativi ai criteri indicati dal successivo articolo 26, da valutare ai fini della formazione della graduatoria dei richiedenti;

d) gli ambiti locali per i quali sia stata eventualmente presentata altra richiesta di licenza.

Le domande possono essere corredate di tutta la documentazione utile per illustrare i requisiti suddetti.

Ciascuno dei richiedenti può ottenere a proprie spese la copia della documentazione presentata dagli altri richiedenti.

Art. 26.

(Comparazione tra le domande)

Nel caso in cui le domande siano superiori al numero delle frequenze disponibili il Comitato nazionale per le radiodiffusioni procede ad una valutazione comparativa delle medesime sulla base dei seguenti elementi:

a) percentuale dei programmi autoprodotti;

b) percentuale dei programmi di produzione nazionale;

c) spazio destinato all'accesso;

d) spazio destinato a notiziari giornalistici;

e) eventuali esperienze maturate, in precedenza, nel settore radiotelevisivo o in quello della editoria e dello spettacolo.

Gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b) e d) sono indicati su base settimanale; per gli stessi il Comitato stabilisce un limite massimo.

Il Comitato assegna un punteggio a ciascuno degli elementi indicati, sulla base di una scala di grandezze stabilita prima dell'esame delle domande.

Al termine dell'esame comparativo viene compilata una graduatoria rispettivamente per la radiofonia e per la televisione, comprendente tutti i soggetti che hanno presentato domanda.

In caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dall'ordine di presentazione della domanda. Le licenze sono rilasciate sulla base di detta graduatoria. La graduatoria ha validità biennale. Qualora durante il predetto periodo, risultino disponibili frequenze per rinuncia, revoca o

decadenza delle licenze, esse sono assegnate secondo l'ordine della graduatoria.

È ragione di revoca della licenza l'ingannevole comportamento del richiedente che non rispetti quanto da egli stesso dichiarato alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* che gli ha consentito di accedere alla graduatoria.

Alla scadenza del biennio di validità della graduatoria o all'atto dell'esaurimento della graduatoria stessa, qualora si verificino disponibilità di frequenze per rinuncia, revoca o decadenza della licenza, il Comitato nazionale per le radiodiffusioni emana il bando di cui all'articolo precedente.

Art. 27.

(Doveri dei titolari di emittenti radiotelevisive private)

Il titolare della licenza di cui all'articolo 22 è tenuto a rispettare, oltre agli obblighi stabiliti nella presente legge, la disciplina vigente in campo nazionale ed internazionale in materia di telecomunicazioni e in materia di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

È vietata la trasmissione di messaggi cifrati o convenzionali.

Il titolare della licenza deve tenere un registro, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e bollato e vidimato in conformità alle disposizioni dell'articolo 2215 del codice civile, su cui debbono essere annotati i dati relativi ai programmi trasmessi, nonchè alla loro provenienza con l'indicazione degli estremi del contratto di acquisizione o con la specificazione della attività di produzione.

Il titolare della licenza è tenuto altresì al rispetto delle norme previste dai successivi articoli 33 e 41 della presente legge.

Art. 28.

(Responsabile dei programmi)

Il titolare della licenza di cui all'articolo 22 è tenuto ad indicare il nome del responsabile dei programmi trasmessi dall'im-

pianto, dandone comunicazione a norma del successivo articolo 35.

Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti richiesti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Art. 29.

(Tempo di trasmissione - Percentuali di programmazione originale)

I titolari delle licenze radiofoniche sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di sei ore giornaliere e 48 settimanali.

I titolari delle licenze televisive sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di cinque ore giornaliere e quaranta ore settimanali. Non si considerano programmi le trasmissioni di immagini fisse o meramente ripetitive.

La percentuale dei programmi originali non può essere inferiore, in ogni caso, al trenta per cento del totale settimanale, per le trasmissioni televisive effettuate nel periodo compreso fra le ore 19 e le ore 22, e per le trasmissioni radiofoniche effettuate nel periodo compreso fra le ore 7 e le ore 12, nonchè al venti per cento del totale settimanale per le trasmissioni effettuate nelle altre ore della giornata.

Si considerano originali i programmi ideati e realizzati in proprio o in coproduzione tra più titolari di licenza. In tale ultimo caso si valuta la quota imputabile ai singoli partecipanti. La percentuale dei programmi ideati e realizzati in proprio non può in alcun modo essere inferiore al cinquanta per cento dei programmi originali.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il titolare della licenza deve risultare indicato nei titoli di testa del programma trasmesso come produttore dell'opera e deve comunque essere, in tutto o in parte, titolare dei diritti di utilizzazione dell'opera stessa.

Le disposizioni di cui ai precedenti terzo, quarto e quinto comma, non si applicano alle trasmissioni di radiodiffusione sonora.

In caso di violazione del presente articolo, il Comitato diffida il titolare della licenza. In caso di ulteriore violazione, il Comitato dispone la revoca della licenza.

Art. 30.

(Trasmissione di film e telefilm)

La trasmissione dei film di lungo metraggio, ad eccezione di quelli realizzati come prodotti originali, non può essere effettuata se non sia decorso un periodo minimo di tre anni dalla data di prima proiezione in pubblico in Italia, accertata dalla Società italiana autori ed editori.

Il servizio pubblico radiotelevisivo e le emittenti private debbono riservare almeno il cinquanta per cento del tempo dedicato alla trasmissione di films di lungo, medio e corto metraggio a quelli di produzione nazionale o di Paesi facenti parte della Comunità economica europea.

A tutela dell'integrità dell'opera e del diritto d'autore sono consentiti inserti pubblicitari solo negli intervalli naturali dell'opera stessa.

Non è ammessa la trasmissione televisiva di films ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione in pubblico o vietati ai minori di anni diciotto.

In caso di violazione del divieto di cui al precedente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto televisivo.

Art. 31.

(Pubblicità)

La pubblicità diffusa dalle emittenti radiofoniche televisive private non può superare il quindici per cento delle ore giornaliere di trasmissione e comunque il dodici per cento del totale delle ore settimanali effettivamente dedicate alla trasmissione dei programmi.

I contratti di pubblicità non possono contenere clausole in base alle quali il titolare

della licenza radiofonica o televisiva sia obbligato, per ottenere i messaggi pubblicitari, a trasmettere programmi diversi dai messaggi pubblicitari stessi.

Il contenuto dei messaggi pubblicitari è soggetto ai limiti derivanti dalla legislazione vigente e dalle disposizioni di legge a tutela dei consumatori.

Art. 32.

(Trasmissioni preelettorali)

Durante la campagna elettorale per la elezione dei membri del Parlamento nazionale ed europeo, degli organi regionali, provinciali e comunali, le emittenti radiotelevisive private possono riservare a pagamento, a favore delle liste che concorrono alle elezioni, tempi di trasmissione non superiori al quindici per cento del totale delle ore di trasmissioni settimanali.

A tal fine, entro cinque giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali, le emittenti debbono comunicare al Comitato regionale radiotelevisivo della regione in cui ciascuna emittente opera, il numero complessivo di ore riservate alle trasmissioni preelettorali, gli orari della giornata in cui saranno effettuate, nonchè le tariffe fissate per le singole trasmissioni ed i meccanismi per accedervi.

Tutte le liste ammesse alle elezioni hanno diritto di accedere al servizio a parità di condizioni, con il limite che ciascuna lista non può usufruire, per ogni emittente, di un tempo superiore al venti per cento di quello complessivamente destinato alle trasmissioni elettorali.

Scaduto il termine di cui al secondo comma gli elenchi delle emittenti che offrono spazi per il servizio di propaganda elettorale, con l'indicazione del tempo riservato a tali trasmissioni e delle condizioni tariffarie, possono essere consultati dai rappresentanti delle liste ammesse a concorrere alle elezioni, i quali presentano al Comitato regionale radiotelevisivo la richiesta di accesso al servizio con l'indicazione delle emittenti presso cui desiderano effettuare le trasmissioni.

La priorità fra le liste, fermi i limiti di cui al terzo comma, è determinata dall'ordine di presentazione delle domande.

Le emittenti radiotelesive private che intendano riservare tempi di trasmissione elettorali secondo quanto stabilito al primo comma, avvalendosi dei collegamenti ammessi dal terzo comma dell'articolo 3 della presente legge, debbono comunicare quanto previsto dal secondo comma alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Alla medesima condizione vanno riferite nel caso le procedure del quarto e quinto comma.

Sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo vigila, raccogliendo l'apposita documentazione, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale provvede, in caso di violazione delle stesse, a trasmettere al Comitato nazionale per le radiodiffusioni motivata richiesta di applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo 40.

Art. 33.

(Comunicati di organi pubblici)

Per soddisfare esigenze di pubblica necessità il Governo, le regioni, le province, i comuni, negli ambiti di propria competenza, possono chiedere la trasmissione di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi tempestivamente e, comunque, nelle fasce orarie più opportune in relazione al contenuto e alla rilevanza dei comunicati stessi e, ove necessario, ripetuti.

Art. 34.

(Impianti ripetitori di programmi sonori e televisivi esteri)

Negli articoli 38, 39 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, la parola « autorizzazione » è sostituita dalla parola « licenza ».

Le domande per ottenere le licenze di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975,

n. 103, devono essere presentate al Comitato nazionale per le radiodiffusioni, indicando le località nelle quali gli impianti saranno posti, le potenze e le altre caratteristiche tecniche ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonchè l'emittente direttamente ricevuta il cui programma si intende diffondere.

Ai fini del rilascio delle licenze il Comitato verifica la disponibilità delle frequenze nell'area interessata dagli impianti ripetitori, tenendo conto delle esigenze del servizio pubblico nazionale e delle richieste di licenze per impianti radiotelevisivi privati.

Le eventuali interconnessioni fra impianti ripetitori sono realizzate in conformità delle disposizioni della presente legge.

Le licenze previste dal presente articolo possono essere rilasciate solo in seguito ad accordi internazionali, ratificati previa autorizzazione del Parlamento, che contemplino la clausola di reciprocità, salvo il rispetto delle norme comunitarie.

Art. 35.

(Registro nazionale delle imprese radiotelevisive private)

È istituito presso il Comitato nazionale per le radiodiffusioni il registro nazionale delle emittenti private radiofoniche e televisive. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro i titolari delle licenze di cui ai precedenti articoli 22 e 34 nonchè le imprese di produzione o distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi privati.

Entro trenta giorni dal rilascio della licenza il titolare deve depositare:

a) una dichiarazione, con firma autenticata, del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, dalla quale risultino il nome e la ragione sociale della persona fisica o giuridica che ha la proprietà dell'impianto;

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonchè, qualora l'impresa sia costituita in forma di società, copia della deli-

berazione relativa alla nomina degli organi sociali;

c) copia della licenza;

d) comunicazione del responsabile dei programmi;

e) copia degli accordi con emittenti operanti in altri ambiti locali per le trasmissioni in interconnessione previste dall'articolo 3 della presente legge.

Le imprese di produzione o di distribuzione o concessionarie di pubblicità, oltre alla dichiarazione ed agli atti indicati nel comma precedente devono depositare una dichiarazione contenente l'elenco delle emittenti private servite.

Le variazioni concernenti il contenuto dei documenti di cui ai precedenti commi secondo e terzo devono essere comunicati al Comitato nazionale per le radiodiffusioni entro trenta giorni dal loro verificarsi.

Agli amministratori che violano le disposizioni del presente articolo si applicano le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

Sono nulli i contratti stipulati tra le emittenti radiotelevisive private e le imprese di produzione, di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità allorchè anche una soltanto delle parti contraenti non sia iscritta nel registro nazionale.

Art. 36.

*(Imprese titolari di licenze
per l'installazione e l'esercizio
di impianti radiotelevisivi privati)*

Ai fini della presente legge le società in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

Quando l'impresa è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto e le quote devono essere intestate a persone fisiche o a società

in nome collettivo o in accomandita semplice.

Le azioni aventi diritto di voto e le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata solo se la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali società sono intestate a persone fisiche. Il venir meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro nazionale delle imprese radiotelevisive private.

È vietata l'intestazione a società fiduciarie estere della maggioranza delle azioni o delle quote delle società titolari della licenza di cui all'articolo 22 costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle società stesse ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Analogo divieto vale per le azioni delle società che direttamente o indirettamente controllino le società titolari delle licenze di cui all'articolo 34 e ad esse collegate.

Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a richiedere l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dell'elenco dei soci aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio delle società con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Nei casi in cui è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'impresa è tenuta a richiedere la iscrizione, nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive, dell'elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa o delle società che comunque controllano direttamente o indirettamente, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute.

Le persone fisiche e le società che controllano una società titolare della licenza di cui all'articolo 22, anche attraverso inte-

stazione fiduciaria delle azioni o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al Comitato nazionale per le radiodiffusioni entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisto.

Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati nell'articolo 2359 del codice civile o ogni caso di collegamenti di carattere finanziario ed organizzativo tale da consentire la trasmissione degli utili e delle perdite o l'esercizio di poteri imprenditoriali propri di ciascun soggetto in funzione di uno scopo comune.

Agli amministratori che violano le disposizioni precedenti si applicano le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

Art. 37.

(Trasferimento di proprietà delle imprese radiotelevisive)

Deve essere data comunicazione scritta al Comitato nazionale per le radiodiffusioni, per la iscrizione nel registro di cui all'articolo 35, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, delle aziende radiotelevisive ovvero di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di società titolari delle licenze che interessino più del 10 per cento del capitale sociale o delle proprietà.

Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome o la ragione o denominazione sociale dell'avente causa, nonchè il titolo e le condizioni in base alle quali il trasferimento è effettuato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengono a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al 10 per cento.

In ogni caso il periodo di durata della licenza rimane quello dell'assegnazione ori-

ginaria secondo quanto disposto dall'articolo 22 della presente legge.

L'efficacia del trasferimento, anche tra le parti, è subordinata all'iscrizione nel registro.

Il trasferimento è nullo qualora avvenga nei confronti di un soggetto che non possieda i requisiti previsti dalla presente legge.

Il trasferimento è altresì nullo qualora comporti una modifica dei requisiti per cui la licenza era stata assegnata in conformità alle disposizioni dell'articolo 26 della presente legge.

L'avente causa o, se si tratta di società, il legale rappresentante, sono puniti, ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo, con la reclusione fino ad un anno e con la multa non inferiore a lire 2 milioni.

Art. 38.

(Bilanci delle emittenti private)

Le emittenti radiotelevisive private devono presentare, entro il 31 luglio di ogni anno, al Comitato nazionale per le radiodiffusioni i propri bilanci redatti secondo il modello approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di intesa con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato.

Al bilancio devono essere allegati i dati relativi ai programmi trasmessi, distinti a seconda che siano acquistati, con l'indicazione dell'impresa di produzione o di distribuzione da cui sono stati acquistati, o auto-prodotti, con l'indicazione delle somme destinate alla realizzazione dei programmi originali, i dati relativi alla pubblicità trasmessa, con l'indicazione delle imprese concessionarie e dei relativi proventi, nonché un elenco in cui siano nominativamente indicati i finanziatori ed i sottoscrittori a qualsiasi titolo di somme a favore della emittente.

Il titolare della licenza, il legale rappresentante e gli amministratori dell'impresa che omettano il deposito del bilancio ovvero non vi provvedano nel termine indicato

nel primo comma, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3 a 10 milioni di lire.

Nel caso di falsità nei bilanci si applica la sanzione di cui all'articolo 2621 del codice civile.

Art. 39.

*(Imprese concessionarie di pubblicità -
Imprese di servizi)*

Le imprese concessionarie di pubblicità, di produzione e di distribuzione di programmi e le altre imprese diverse dalle emittenti che operano nel settore radiotelevisivo devono presentare al Comitato nazionale per le radiodiffusioni, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci, corredati da un documento da cui risultino analiticamente gli elementi contabili relativi ai contratti stipulati con le emittenti private.

Tale documento è compilato sulla base di modelli approvati con le modalità previste dal primo comma del precedente articolo 38 che contengono l'indicazione delle emittenti con le quali sono stati stipulati i contratti, le eventuali clausole di esclusiva, gli eventuali minimi garantiti pattuiti, i pagamenti eseguiti in favore di ogni emittente, le modalità dei pagamenti stessi, le entrate delle imprese in relazione alle singole emittenti ed ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni antioligopolistiche.

Alle imprese di cui al comma precedente è vietato stipulare contratti in esclusiva con più di una emittente in ciascun ambito locale.

È vietato il collegamento o il controllo, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, delle imprese di cui al primo comma.

È altresì vietato il collegamento o il controllo, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, delle emittenti radiotelevisive da parte delle imprese di cui al primo comma. Tali imprese sono tenute a richiedere l'iscrizione nel registro di cui al precedente articolo 35 dei dati indicati nell'articolo stesso per le emittenti radiotelevisive private.

CAPO III.

SANZIONI E NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 40.

(Sanzioni amministrative)

In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente legge, dagli articoli 1 e 13 della legge 21 aprile 1962, n. 161, o dalla licenza, il Comitato nazionale per le radiodiffusioni, disposti i necessari accertamenti ed informata, ove ne ricorrano le condizioni, l'autorità giudiziaria, contesta all'interessato i relativi risultati e gli assegna un termine per le eventuali giustificazioni. Trascorso tale termine, delibera in ordine all'eventuale decadenza.

La decadenza è obbligatoria nei casi:

- a) di sentenza penale in giudicato per uno dei reati previsti dalla presente legge;
- b) di persistente inadempimento alla diffida di osservare le norme tecniche previste dal codice postale o dal regolamento di cui all'articolo 42 della presente legge;
- c) di violazione delle norme relative al divieto di concentrazione;
- d) di violazione del divieto di cui al secondo comma dell'articolo 27;
- e) di perdita dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 24 per il titolare della licenza o dall'articolo 28 per il direttore responsabile, qualora quest'ultimo non sia stato immediatamente sostituito;
- f) di persistente violazione degli obblighi di cui agli articoli 1 e 13 della legge 21 aprile 1962, n. 161;
- g) di mancato inizio delle trasmissioni entro 90 giorni dal rilascio della licenza o di interruzione ingiustificata delle trasmissioni per un periodo di trenta giorni consecutivi.

Quando la decadenza è facoltativa, il Comitato può deliberare di diffidare il titolare

della licenza, assegnandogli un termine per regolarizzare l'esercizio.

Trascorso inutilmente tale termine, la decadenza opera di diritto.

Qualora sia stata promossa azione penale per uno dei reati previsti dalla presente legge, il Comitato può disporre la temporanea sospensione della licenza fino alla definizione del procedimento di accertamento della violazione. In tal caso si applica l'ultimo comma dell'articolo 195 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

La decadenza della licenza comporta la cancellazione dal registro delle imprese radiotelevisive private.

Art. 41.

(Controlli)

Il Comitato nazionale per le radiodiffusioni può disporre in qualsiasi momento l'effettuazione di sopralluoghi ai fini della verifica tecnica degli impianti e del rispetto delle altre condizioni contenute nella licenza.

I titolari delle licenze sono tenuti a trasmettere con periodicità trimestrale al Comitato nazionale, per il tramite del comitato regionale, di cui all'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'elenco dettagliato delle trasmissioni effettuate, ivi comprese quelle pubblicitarie, con la indicazione dei relativi orari.

Art. 42.

(Regolamento di attuazione)

Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su parere del Comitato nazionale per le radiodiffusioni, sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.

Con lo stesso procedimento sono emanati i successivi aggiornamenti del regolamento che si rendessero necessari.

Art. 43.

(*Canoni e tasse*)

Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 44.

(*Modifica dell'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156*)

L'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« Art. 195. — (*Impianto od esercizio di telecomunicazioni senza concessione o autorizzazioni. - Sanzioni*). — Chiunque installa, stabilisce o esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione, o la licenza di cui al secondo comma dell'articolo 184, è punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave:

1) con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2 milioni se il fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici;

2) con la multa da lire 400.000 fino a lire 4 milioni e la reclusione da uno a tre anni se il fatto riguarda impianti radioelettrici o televisivi via cavo.

La pena di cui al numero 2) del precedente comma si applica nei confronti di chiunque installa od esercita un impianto radiotelevisivo via etere a carattere locale o un impianto ripetitore via etere di programmi sonori e televisivi esteri o nazionali senza avere la prescritta licenza.

Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati per il periodo di esercizio abusivo accennato, e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre.

Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.

Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione può provvedere, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi ».

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO

Numero di ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
128	<p>Licenze, rilasciate ai sensi della presente legge, relative alla installazione di impianti per la diffusione via etere:</p> <p>1) di impianti televisivi, per ciascun impianto:</p> <p>— tassa di rilascio o di rinnovo 676.000</p> <p>— tassa annuale 338.000</p> <p>2) di programmi radiofonici, per ciascun impianto:</p> <p>— tassa di rilascio o di rinnovo 200.000</p> <p>— tassa annuale 100.000</p>			Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno in cui si riferiscono.

Numero di ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
129	<p>Licenze, rilasciate ai sensi della presente legge, per l'utilizzazione ripartita di una frequenza a favore dei soggetti esclusi dalla attribuzione a tempo pieno per ciascun impianto e ciascun soggetto:</p> <p>1) nel settore televisivo:</p> <p>— tassa di rilascio o di rinnovo 200.000</p> <p>— tassa annuale 100.000</p> <p>2) nel settore radiofonico:</p> <p>— tassa di rilascio o di rinnovo 30.000</p> <p>— tassa annuale 15.000</p>			Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno in cui si riferiscono.